COMUNE DI BOVINO

Estratto delibera C.C. 16 maggio 2017, n. 16 Approvazione variante urbanistica.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

RENDE NOTO

Al sensi del punto 8 degli indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n.160/2010, approvati con delibera di Giunta Regionale n. 2581 del 22-11-2011, il Comune di Bovino (FG) con delibera consiliare n. 16 del 16.05.2017 ha approvato in via definitiva la variante urbanistica il cui testo si riporta di seguito per estratto:

Oggetto: Conferenza di servizi ai sensi dell'alt. 8 del DPR 160/2010 per l'approvazione del progetto presentato dalla società EL.CA.VI. s.n.c., con sede in Bovino, per la realizzazione di un insediamento produttivo di panificazione in Bovino alla località Mastrocarlo. Approvazione della proposta di variante urbanistica

Omissis ...

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis ...

DELIBERA:

- 1. Per le motivazioni tutte esposte in premessa e narrativa, che nel presente dispositivo si intendono integralmente riportate e trascritte, di prendere atto della relazione presentata dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di questo Comune, che si allega al presente sotto "B";
- 2. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del DPR 160/2010, il verbale della seduta del 24.03.2017, allegato sotto "A", conclusivo della conferenza di servizi indetta per l'esame della istanza presentata dalla società EL.CA.VI. s.n.c. con sede in Bovino diretta ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di un intervento produttivo consistente nella realizzazione di insediamento per attività di panificazione in Bovino alla località Mastrocarlo;
- 3. di approvare pertanto definitivamente la variante parziale allo strumento urbanistico vigente e, per quanto concerne l'aspetto urbanistico, relativamente all'area agricola riportata al catasto al foglio 49 p.11a 186 e p.lla 86 con superficie complessiva di mq. 24.871,25 modificandone la destinazione urbanistica da zona agricola E con la nuova classificazione in zona D aree per impianti produttivi- limitatamente all'area interessata dall'intervento pari a mq.7700 circa e finalizzata alla realizzazione del progetto suindicato proposto dalla società EL.CA.VI. s.n.c., facendo proprie le prescrizioni e condizioni tutte contenute e richiamate nel verbale della conferenza di servizi del 24.03.2017 sopra citato e nei pareri allegati allo stesso;
- 4. di autorizzare la società EL.CA.VI. s.n.c. alla monetizzazione delle aree a standard ai sensi del D.M. 1444/68 art. 5 comma 2, mediante i pagamento dell'importo, da versare a titolo di monetizzazione, determinato dal Servizio Urbanistica del Settore Tecnico in C 7.707,70 in applicazione del valore di C 10,01 x mq. 770-10% dell'area complessiva;
- 5. di dare atto per quanto riguarda l'esecuzione dell'intervento edilizio:
 - che il progetto è soggetto al rilascio di regolare permesso di costruire, in conformità alla variante urbanistica e nell'osservanza delle prescrizioni impartite dalla Conferenza dei Servizi e dagli Enti interessati

dall'esame del progetto;

- che la società proponente è tenuta al versamento al Comune della somma complessiva di € 9.392,21
 (€ 1.123,01 per urbanizzazioni primarie, € 561,50 per urbanizzazioni secondarie oltre ad € 7.707,70 per monetizzazione aree);
- 6. di stabilire, ai sensi anche di quanto previsto nella deliberazione di Giunta Regionale n. 2581/2011, quanto segue a pena di decadenza della variante urbanistica di cui al presente atto:
 - è vietata la modifica del tipo di attività progettata dalla ditta interessata;
 - le opere di cui al progetto approvato in variante agli strumenti urbanistici obbligatoriamente dovranno avere inizio entro un anno dal rilascio del provvedimento unico autorizzativo e dovranno essere concluse entro tre anni dall'inizio dei lavori, salva proroga dei termini di inizio e fine lavori ex art. 15 del D.P.R. 380/2001;
 - in caso di mancata realizzazione dell'insediamento nei termini di efficacia temporale del permesso di
 costruire, definiti dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001, nonché di mancata messa in funzione entro i termini
 stabiliti dai provvedimenti comunali o di realizzazione di insediamento diverso rispetto al progetto presentato, l'area interessata dalla presente variante ritorna alla destinazione urbanistica precedente con
 contestuale cessazione degli effetti della variante urbanistica in oggetto, fatte salve le ipotesi di proroga
 secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
 - in caso di cessazione, vendita o simile dell'attività o di fallimento della ditta l'area interessata dalla presente variante ritorna alla destinazione urbanistica precedente con contestuale cessazione degli effetti della variante urbanistica in oggetto;

7.	di disporre inoltre che ne	caso di cessazione del	l'attività la ditta interessata	dovrà ripristinare l'area;

Omissis